



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”

Settembre 2013

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



Documento realizzato da: Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Dirigente responsabile:
Graziella Romito

Gruppo di lavoro:
Mariella Santevecchi, Stefano Angeli,
Claudio Mazzoni.

Impaginazione e grafica:
Mario Cariello

Si ringraziano, per la collaborazione fornita,
i rappresentanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, INEA, ISMEA e SIN

INTESA SANCITA IN CONFERENZA STATO – REGIONI
NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2010

INDICE

GLOSSARIO	5
INTRODUZIONE.....	6
1. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	7
Premessa.....	7
1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento	7
1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità	8
1.3 Verificabilità e controllabilità	9
1.4 Legittimità e contabilizzazione	9
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA.....	10
Premessa.....	10
2.1 Investimenti materiali realizzati da privati	10
2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati.....	12
2.3 Acquisto di materiale usato	12
2.4 Acquisto di terreni	13
2.5 Acquisto di beni immobili.....	13
2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	15
2.7 Costi standard e ipotesi standard di mancato guadagno	18
2.8 Anticipi per gli investimenti	18
2.9 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera.....	19
2.10 Operazioni realizzate da Enti Pubblici.....	20
2.11 IVA e altre imposte e tasse	21
2.12 Leasing	22
2.13 Operazioni di ingegneria finanziaria.....	22
2.14 Spese generali	29
2.15 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	30
2.16 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	31
2.17 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	31
3. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI.....	33
SCHEDE	36
1 - Investimenti.....	36
2 - Formazione, Informazione e diffusione delle conoscenze.....	38
3 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	40
4 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale	42
4 Bis - Cooperazione istituzionale	43
5 - Assistenza tecnica	45
6 - Fondi di garanzia.....	47
7 - Fondi di capitali di rischio e fondi prestiti	48
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	49
TABELLE	51
Tabella 1 - Campo di applicazione dell'art. 24 del TFUE per le misure di Sviluppo Rurale.....	51
Tabella 2 – Misure che comprendono operazioni di investimento	52
Tabella 3 – Misure che rientrano nell'art.42 del TFUE e che comprendono operazioni di investimento ..	53

DEFINIZIONI

Normativa di riferimento	Insieme della normativa comunitaria, nazionale, regionale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano che disciplina la materia.
Primo pilastro della Pac	Insieme di misure previste dalla Politica agricola comune finalizzate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori e dei mercati.
Secondo pilastro della Pac	Insieme di interventi finalizzati all'attuazione della politica di sviluppo rurale.
Intervento	Programma di sviluppo rurale, programma operativo, programma di iniziativa comunitaria, misure o programmi di assistenza tecnica, programmi cofinanziati nell'ambito del Primo pilastro della Pac, azioni innovative analoghe per settore e tipologia di operazione.
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma/Strumento finanziario, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal Programma/Strumento finanziario stesso.
Progetto integrato	Insieme di operazioni che coinvolgono più settori e/o più misure e/o beneficiario, mirate ad un obiettivo comune con un approccio attuativo unitario e coerente.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi degli interventi nei quali sono inserite.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privata/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale, regionale e delle province autonome, incaricato della gestione e dell'attuazione dell'intervento in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione, o i soggetti da esso delegati.
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione o Provincia autonoma per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un intervento.

Organismo pagatore	E' il servizio e l'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento; l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria; la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie; l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o della Unione europea e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica ai fini della rendicontazione.
Fondo di garanzia	Strumento finanziario la cui attività principale consiste nel rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.
Fondo capitale di rischio	Strumento finanziario appositamente istituito per fornire capitale proprio (equità) a favore di imprese, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
Fondo prestiti	Strumento finanziario finalizzato alla concessione di prestiti alle imprese con tasso di interesse agevolato.
Ente gestore	Soggetto giuridico autonomo cui è affidata la responsabilità della gestione di uno o più fondi (di garanzia, di capitale di rischio e di prestiti).
Garanzia	Protezione di un'esposizione bancaria mediante l'impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest'ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria.
Confidi	Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psi	Piano di sviluppo locale

INTRODUZIONE

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2007-2013, le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.

In particolare, l'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale.

In attuazione della citata disposizione, il presente documento stabilisce una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatto salvo quanto stabilito da ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma in base al rispettivo programma e alle relative disposizioni applicative.

Il presente documento si articola seguendo l'ordine logico delle fasi del processo di determinazione dell'ammissibilità della spesa, a cui corrispondono i seguenti capitoli:

1. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese
2. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

A seguire sono trattate le spese non ammissibili e, da ultimo, il documento si completa con alcune schede tecniche relative alle principali tipologie di misura, di seguito elencate:

1. Investimenti
2. Formazione, informazione e diffusione delle conoscenze
3. Gestione e funzionamento dei gruppi di azione locale
4. Cooperazione interterritoriale e transnazionale
5. Assistenza tecnica
6. Fondi di garanzia
7. Fondi di capitali di rischio e Fondi prestiti

1. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Premessa

Nel processo di valutazione dell'ammissibilità di una spesa molteplici sono i fattori da prendere in considerazione, poiché lo stesso bene o servizio può essere giudicato ammissibile in alcune circostanze e non ammissibile in altre. In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'operazione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- la spesa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- la spesa rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

Ciò significa che, fatte salve alcune eccezioni legate alla transizione dal periodo di programmazione 2000-2006, ai fini della rendicontabilità e rimborsabilità da parte dell'Unione europea, l'arco temporale in cui devono essere effettuati i pagamenti degli organismi pagatori deve essere compreso tra le date sopra indicate.

Dati i limiti previsti dalla citata disposizione, con riferimento alla singola operazione o al singolo intervento, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito esclusivamente dall'Autorità di gestione, anche quando i singoli bandi di gara per l'accesso alle agevolazioni previste sono emanati da soggetti delegati dall'Autorità di gestione stessa.

Relativamente ai regimi di aiuto, va tenuto conto che gli stessi, per essere compatibili con la normativa dell'Unione europea, devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Al riguardo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento (poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario) ed è quindi incompatibile con le regole della concorrenza.

E' quindi necessario, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario che in linea generale siano considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

Al riguardo, in ogni caso, si deve tenere conto delle disposizioni normative specifiche relative alla tipologia di regime applicabile per le singole misure e operazioni. Pertanto, si potranno avere i seguenti casi a seconda dell'applicazione dell'art. 42 (ex 36) o dell'art. 107 (ex 87) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

- a) **regimi di aiuto agricoli inseriti nell'ambito dei PSR**¹: di norma, per le operazioni di investimento realizzate nell'ambito delle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, la data iniziale di ammissibilità delle spese coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Tali misure sono elencate nella Tabella 3 allegata al presente documento (ai fini della presente disposizione da tale tabella va esclusa la misura 126 relativa al recupero del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali);
- b) **regimi di aiuto non agricoli inseriti nell'ambito dei PSR**: alle misure/operazioni non agricole inserite nei Psr, si applica l'art. 107 del TFUE e pertanto si applicano i limiti di ammissibilità riconosciuti dalla Commissione europea nelle relative decisioni di autorizzazione dell'aiuto, basati sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato dei pertinenti settori (es. forestali, regionali, ricerca, energia ecc.). Laddove si operi in regime di esenzione o in regime *de minimis*, si applicano le disposizioni previste dai relativi regolamenti;
- c) **regimi di aiuto agricoli non inseriti nei PSR**: in tal caso si applicano le disposizioni previste dai punti 15 e 16 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, In base a tali disposizioni, la data di inizio dell'ammissibilità delle spese coincide con la data in cui la domanda di aiuto viene accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo di tale importo. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui Consiglio dell'Unione europea abbia deliberato in maniera diversa negli specifici regolamenti settoriali.

Tuttavia, nella fase transitoria tra la fine della programmazione 2000-2006 e l'avvio della successiva, l'Autorità di gestione può stabilire condizioni più favorevoli per la data di ammissibilità di dette spese. Tale principio si applica anche alle spese relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, di cui al Reg. (CE) 320/2006, art. 6.

Per quanto riguarda gli aiuti di stato inseriti nei Programmi di sviluppo rurale 2007/2013, limitatamente alla fase transitoria, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione delle domande, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007.

1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

“..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.” (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

¹ Per un elenco delle misure e delle operazioni agricole e non agricole previste nell'ambito dei Psr cfr. la Tabella 1

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure declinate nei Programmi approvati.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*. Inoltre, in base all'art. 24 (6) del Reg. (UE) n. 65/2011, i pagamenti sostenuti dai beneficiari devono essere comprovati da fatture e da documenti probatori equivalenti.

I concetti di *verificabilità e controllabilità* costituiscono la chiave di approccio all'ammissibilità di ogni spesa.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Si rammenta, tuttavia, che la normativa dell'Unione europea non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. In base agli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006 è possibile, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a costi e ipotesi di mancato guadagno standard oppure in base a contributi che vengono conferiti in natura da parte dei beneficiari. In tali casi, quanto previsto dal presente paragrafo va parametrato alle specifiche disposizioni normative applicabili così' come descritto nei successivi punti 2.6 e 2.7.

1.4 Legittimità e contabilizzazione

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione approvati dal pertinente comitato di sorveglianza, deve essere sostenuta, imputata e comprovata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Nel rispetto della normativa vigente, per essere ammissibile, ogni spesa deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche disposizioni in materia impartite dall'Autorità di gestione.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione quelle fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche di ammissibilità.

In particolare, si tratta di regole che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

In merito al sostegno per gli investimenti, inoltre, occorre fare alcune precisazioni. La normativa dell'Unione europea per lo sviluppo rurale non prevede una definizione di investimento. Tuttavia attraverso un esame del contenuto della misure inserite nel Reg. (CE) n. 1698/2005 e tramite specifiche indicazioni fornite in merito dalla Commissione europea nell'ambito del Comitato Sviluppo Rurale, è possibile ricostruire un quadro sinottico che possa essere utilizzato ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle spese nonché per l'individuazione della possibilità di concedere anticipi ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006, così come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011. Tale quadro sinottico è riportato nella Tabella 2, allegata al presente documento.

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle spese, inoltre, è opportuno procedere ad una chiara identificazione delle misure che prevedono investimenti agricoli e di quelli non agricoli. Al riguardo, incrociando le informazioni contenute nella Tabella 1 (misure agricole e non agricole dei PSR) con la Tabella 2, appena citata, è possibile costruire un quadro orientativo utilizzabile ai fini del presente documento.

Disposizioni specifiche in tema di ammissibilità delle spese possono essere previste per le operazioni realizzate nell'ambito dell'approccio Leader. In applicazione dell'art. 64 del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le operazioni realizzate con tale approccio le Autorità di gestione possono prevedere condizioni diverse da quelle vigenti per le operazioni inserite nell'ambito del *mainstreaming*. Tale differenziazione va applicata nello spirito e nei limiti di quanto previsto dalla Linee guida per l'attuazione dell'asse Leader nell'ambito dei PSR, così come modificate nella versione di marzo 2011.

2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che limita l'ammissibilità delle spese per gli investimenti a determinate tipologie.

Relativamente agli investimenti materiali il citato regolamento prevede una limitazione alle seguenti voci:

- 1) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili

- 2) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato.

L'acquisto di beni immobili e di macchine ed attrezzature è possibile anche attraverso il leasing, con le modalità indicate al paragrafo 2.4.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo utilizzato a livello regionale e delle province autonome (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Tale documentazione dovrà essere acquisita dall'Autorità di gestione o dal soggetto delegato prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi, in casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

L'Autorità di Gestione può stabilire modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali, il citato articolo 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006 ne consente l'ammissibilità solo laddove gli stessi siano legati agli investimenti materiali di cui al paragrafo precedente.

Per gli investimenti immateriali (es. ricerche di mercato, acquisto di brevetti, licenze, studi, attività divulgative, ecc.) e per le spese generali (es. onorari di architetti, ingegneri e consulenze) la quota complessiva delle spese immateriali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento. Laddove ritenuto necessario alla luce delle caratteristiche delle operazioni da realizzare, tale limite può essere derogato per l'attuazione della misura 124.

Al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

2.3 Acquisto di materiale usato

Fattispecie disciplinata dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06.

In particolare, tale norma dispone che: *“.. In deroga all'art. 55, 1 comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1974/06, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione², gli Stati Membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.”*

² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Le Autorità di gestione o i soggetti da queste delegati stabiliscono i campi e le modalità di applicazione della predetta disciplina.

In ogni caso, l'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto;
- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del *“10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.”*

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite da ciascun Psr, l'Autorità di gestione può fissare una percentuale più elevata per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, per i quali, eventualmente, si applicano le disposizioni previste per l'acquisto del materiale usato, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

“1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di *“..terreni o immobili, attrezzature o materiali..”* senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarità, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.

L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *“..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite”*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario; tuttavia, ad esclusione della misura 123 (aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria), in situazioni particolari legate al contesto locale e per interventi di modesta entità, l'Autorità di gestione può derogare a tale principio stabilendo i criteri da adottare.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*”.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- f. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- g. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita “*La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tuttavia, l'applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento (come le misure 216 e 227) il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 2 dell'articolo 54 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell'operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Nel corso del Comitato di Sviluppo Rurale del mese di maggio 2009, la DG AGRI ha confermato tale interpretazione che esclude, di fatto, la rimborsabilità dei contributi in natura per le operazioni investimento a cui è concesso un contributo pubblico pari al 100% della spesa sostenuta. Come precisato dalla stessa Commissione europea, è possibile trovare una soluzione a tale questione attraverso l'utilizzo dei costi standard applicando alle suddette misure quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06 (cfr. paragrafo 2.7).

Ovvero, ipotizzando che, nell'ambito della misura 216 "Investimenti non produttivi", un agricoltore provveda alla realizzazione di un muretto a secco attraverso lavori in economia e non possa quindi presentare documenti giustificativi di spesa per il rimborso, allora:

- a) nel caso venisse applicato l'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 l'agricoltore non riceverebbe alcun contributo pubblico (cfr. esempio box sopra);
- b) nel caso in cui venisse applicato l'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06, l'agricoltore riceverebbe invece un contributo pubblico calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (es. attraverso l'utilizzo di tariffari regionali potrebbe ricevere un contributo pubblico pari a X euro per metro lineare di muretto a secco realizzato).

Infine, si precisa che in base a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006 è possibile applicare le disposizioni specifiche sui contributi in natura anche per il sostegno ad operazioni che non siano di investimento.

2.7 Costi standard e ipotesi standard di mancato guadagno

Come accennato nel paragrafo precedente, un'ulteriore modalità con cui può essere fissato il sostegno è attraverso l'utilizzo di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. In base all'art. 53 del Reg. (CE) n. 1974/2006 tale modalità è applicabile alle seguenti misure: 122, 131, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227. Inoltre, fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, le suddette disposizioni si applicano anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui alla misura 323.

Con l'applicazione dell'art. 53, la fissazione dell'entità del sostegno non avviene attraverso la presentazione di fatture o documenti equivalenti ma attraverso opportuni calcoli che tengono in considerazione i valori determinati per le singole operazioni dai prezzari regionali.

I calcoli relativi a tali costi e ipotesi di mancato guadagno devono:

- a) contenere unicamente elementi verificabili;
- b) essere basati su valori assodati tramite opportune perizie
- c) indicare chiaramente le fonti dei dati;
- d) essere differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo.

Normalmente l'articolo 53 è utilizzato come base legale per la determinazione dei premi per operazioni che non prevedono investimenti: rispetto degli standard, azioni agroambientali e silvoambientali, indennità compensative e per il calcolo dei premi da erogare per le misure di imboscamento. In tali casi è comunque vietato dalla normativa comunitaria inserire nel calcolo del premio elementi correlati a costi di investimento fissi.

E' tuttavia possibile utilizzare l'art. 53 anche per alcune misure che prevedono un sostegno per gli investimenti (valorizzazione economica delle foreste, investimenti non produttivi agricoli e forestali, ricostituzione del potenziale forestale, restauro e riqualificazione del patrimonio rurale) e inserire tra gli elementi che determinano l'entità del sostegno anche i costi di investimento fissi.

In ogni caso, fermo restando l'applicazione del principio di verificabilità e controllabilità della spesa, qualora si utilizzino costi e mancati guadagni standard tale principio va applicato in maniera differenziata rispetto alle fattispecie in cui il sostegno viene determinato in base alle fatture. Del resto, in tal senso si è esplicitamente espressa la Commissione europea nel corso del Comitato sviluppo rurale nell'ambito del negoziato per l'approvazione del Reg. (UE) n. 65/2011. L'entità del sostegno non è quindi determinato in base agli importi delle fatture con cui sono stati acquisiti beni e servizi per la realizzazione degli investimenti ma verificando l'effettiva realizzazione degli stessi e la corretta remunerazione sulla base dei predetti calcoli.

2.8 Anticipi per gli investimenti

In base all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, così come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011, gli Stati membri possono pagare un anticipo ai beneficiari del sostegno agli investimenti.

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

Come già precisato nella premessa al capitolo 2 del presente documento, la normativa comunitaria per lo sviluppo rurale non prevede una definizione di investimento. Tuttavia attraverso un esame del contenuto della misure inserite nel Reg. (CE) n. 1698/2005 e tramite specifiche indicazioni fornite in merito dalla Commissione europea nell'ambito del Comitato Sviluppo Rurale, è stato ricostruito un quadro sinottico utilizzabile ai fini della determinazione dell'ammissibilità degli anticipi. Tale quadro sinottico è riportato nella Tabella 2, allegata al presente documento.

Il Reg. (UE) n. 679/2011, inoltre, ha soppresso l'obbligo di inserire nei PSR l'elenco delle misure, contenenti operazioni di investimento, per le quali gli organismi pagatori sono autorizzati a concedere gli anticipi. Tenuto conto che per le Autorità di Gestione la concessione dell'anticipo ed il suo ammontare rappresentano un'opzione (non sono obbligatori), tale semplificazione procedurale rende necessario consentire agli organismi pagatori di ottenere dalle stesse Autorità le informazioni necessarie per il pagamento degli anticipi.

Pertanto, ogni nuovo bando dovrà contenere un'indicazione sulle modalità di concessione degli anticipi. Per le operazioni in corso le Autorità di Gestione dovranno effettuare una specifica comunicazione al proprio Organismo pagatore.

Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 è inoltre possibile concedere un anticipo ai Gruppi di Azione Locale. In base agli emendamenti apportati dal Reg. (UE) n. 679/2011, l'anticipo massimo ammissibile non può essere superiore al 20% del contributo pubblico relativo ai costi sostenuti per:

- a) la gestione dei gruppi di azione locale;
- b) l'acquisizione di competenze;
- c) l'animazione sul territorio

Tali azioni possono comprendere spese per studi sulla zona interessata, attività di informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale, formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale, eventi promozionale e formazione di animatori.

2.9 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le Autorità di gestione sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate; le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita da parte dell'Autorità di gestione nell'ambito delle disposizioni attuative di ciascun Psr, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria,.

2.10 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto “in house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada sull’affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e altri enti locali) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia,

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità di gestione dei singoli programmi, i beneficiari delle misure di assistenza tecnica sono responsabili dell’esecuzione delle operazioni, selezionate nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie per l’acquisizione di beni e servizi. Rientrano in tale tipologia anche le operazioni previste dalla misura 323 “Tutela e qualificazione del patrimonio rurale”, le azioni riferibili al comma 5 dell’art. 39 Reg (CE) 1698/2005 e il Programma della Rete Rurale.

In base all'articolo 66 (2) del Reg. (CE) n. 1698/2005, su iniziativa degli Stati membri, il FEASR, attraverso l'assistenza tecnica, può finanziare per ciascun programma le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione informazione e controllo del programma stesso.

Al riguardo, va considerato che ai sensi dell'art. 9 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante disposizioni in materia di spese ammissibili nell'ambito della politica di coesione, sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenza professionale, di servizi tecnici specialistici nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate all'art. 46 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Quest'ultimo articolo è analogo, nei contenuti, a quanto disposto dal citato l'art. 66 (2) del Reg. (CE) n. 1698/2005, con l'esclusione delle attività per rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione dei Fondi. Va tenuto conto che tali ultime attività sono generalmente intese quali azioni di formazione, azioni di sistema ed altro che consentono un rafforzamento delle capacità complessive delle pubbliche amministrazioni e non comprendono le attività volte all'attuazione dei programmi quali l'acquisizione di dotazioni strumentali e di risorse umane della pubblica amministrazione.

In coerenza con quanto avviene nei fondi strutturali, quindi, anche considerando l'esistenza di un'analogia base legale, sono da considerare ammissibili anche al FEASR *le spese sostenute dalla pubblica amministrazione* per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione informazione e controllo sull'attuazione dei programmi.

2.11 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”³.*

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

Sempre in base a quanto previsto dal citato art. 71.3, lettera a, del Reg. (CE) n. 1698/05, non è mai consentita l'ammissibilità a contributo dell'IVA, anche se non recuperabile, per le spese sostenute nell'ambito dei PSR dai cosiddetti “soggetti non passivi”, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE.

³ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

2.12 Leasing

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili .

Aiuto concesso all'utilizzatore

L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Aiuto concesso attraverso il concedente

Il concedente (società di leasing) è il beneficiario diretto del contributo che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto.

L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione. L'importo ammesso a cofinanziamento sarà calcolato in funzione dell'intensità di aiuto per ciascuna tipologia di spesa, così come previsto dalla misura del Psr di riferimento.

Non sono ammissibili le spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

Il contributo versato al concedente, sarà calcolato al netto delle spese connesse al contratto; tale contributo deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

Il concedente deve dimostrare che il contributo ricevuto sia trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

2.13 Operazioni di ingegneria finanziaria

L'articolo 50 del Reg. (CE) n. 1974/2006 dispone che *il Feasr può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti.*

L'attività dei fondi è disciplinata dagli articoli 51 e 52 del Reg. (CE) n. 1974/2006. In tale ambito, i fondi sono intesi come strumenti che concorrono a realizzare gli obiettivi dello sviluppo rurale, senza configurarsi come una specifica misura di un Asse. Pertanto, l'attività dei fondi si avvarrà di risorse allocate nelle singole misure di ciascun Psr. Ciò significa che le operazioni effettuate dai fondi riguardano interventi coerenti e conformi ad almeno una misura del Psr. Di seguito sono riportati alcuni criteri da considerare nella selezione dei fondi e le spese ammissibili per i fondi di garanzia, i fondi di capitale di rischio e i fondi prestiti.

2.13.1 Fondi di garanzia

L'attivazione di un fondo di garanzia deve essere basato su un regime notificato e approvato dalla Commissione europea e pertanto rispondente alle condizioni previste al paragrafo 7 dell'articolo 51 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Costituzione

I fondi di garanzia possono essere costituiti come enti giuridici indipendenti *ex novo*, oppure come capitale separato in seno ad una istituzione preesistente.

Affidamento

Le Regioni e Province autonome possono affidare ad un soggetto esterno la gestione del fondo. In tal caso l'affidamento deve essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In tal senso si prevedono le seguenti possibilità:

1. l'attività può essere realizzata attraverso un accordo di programma tra Regione o Provincia autonoma e ISMEA, d'intesa con il MiPAAF, che consenta di avvalersi del fondo di garanzia operante sulla base del Decreto legislativo n. 102/2004, approvato come regime di *non aiuto* n. NN 54/B/2004, con decisione della Commissione europea C(2006) 643 dell'8 marzo 2006. Lo schema di accordo di programma è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 148/15 R del luglio 2007.
2. l'attività può essere realizzata attraverso Fondi di garanzia selezionati in base alle procedure previste da un regime di aiuto già notificato e approvato dalla Commissione europea, garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. In tal caso, non devono esistere preclusioni per accedere al regime di aiuto, né in via di principio, né in via di fatto e l'operatività deve essere consentita a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal regime di aiuto. A tal fine devono essere previsti controlli annuali attraverso l'esercizio dell'istituto della vigilanza spettante alla Commissione, la verifica della dichiarazione di operatività e del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché del rendiconto probatorio dell'attività svolta.
3. l'attività può essere affidata a Fondi di garanzia selezionati mediante procedura di evidenza pubblica; in tal caso è opportuno considerare le seguenti condizioni:
 - la natura giuridica;
 - la dimensione e la frammentazione del portafoglio di garanzie in essere;
 - il capitale sociale versato pari almeno a 100.000,00 euro;
 - il rapporto tra garanzie in essere e la somma del patrimonio e fondi rischi non superiore a 17;

- il possesso della certificazione di qualità;
- il rilascio di prodotti di garanzia in linea con i requisiti previsti da Basilea 2;
- la conformità a quanto disciplinato dalla legge 326/2003.

Si ritiene infine auspicabile dare priorità agli Organismi di garanzia che, anche tramite processi di rafforzamento patrimoniale, concentrazione e aggregazione su base territoriale, sono impegnati ad allinearsi alle condizioni poste dall'entrata in vigore di Basilea 2.

Condizioni attuative

La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché le garanzie da questi prestate a singole imprese, sono soggetti alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Le suddette condizioni e modalità di partecipazione ai fondi devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo stesso e la Regione o Provincia autonoma o l'Autorità di gestione. Tale accordo deve contenere le necessarie disposizioni relative a: strategia e pianificazione degli interventi, monitoraggio e disposizioni di liquidazione.

Inoltre, la Regione o Provincia autonoma ed il gestore del fondo, prima dell'avvio dell'attività di garanzia, devono presentare all'Autorità di gestione un piano di attività che precisi tra l'altro: il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del Feasr, le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del Feasr. L'Autorità di gestione è responsabile della valutazione e della sorveglianza del suddetto piano di attività.

Ciascun fondo deve relazionare annualmente su:

- l'elenco delle richieste pervenute;
- i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del Psr a cui si riferiscono;
- i dati sul totale delle garanzie in essere;
- tutti i casi di liquidazione delle garanzie a valere sulle risorse del Psr, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.

La Commissione europea non può diventare socio o azionista dei fondi.

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma e versate dall'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del Psr.

Il fondo deve garantire una contabilità separata delle risorse sulla base delle singole misure del Psr e, nel caso di una istituzione preesistente, anche la distinzione tra le risorse del Psr versate nel fondo, da quelle di cui la stessa già disponeva.

Gli interessi maturati sui contributi dei fondi provenienti dal Psr ne incrementano la potenzialità e sono riutilizzati per fornire garanzie.

Le risorse disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, possono essere riutilizzate dalla Regione o Provincia autonoma per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

Costo della garanzia

Il costo della garanzia è calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria, maggiorata dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Nei limiti della copertura massima, le garanzie coprono la perdita, per capitale e interessi, determinata al momento del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa ammessa alle garanzie e comunque nel rispetto della normativa regolante i fondi.

Cumulo e rispetto dei massimali di aiuto

1. aiuto

Nel caso di aiuti concessi ad un beneficiario sotto forma di garanzia per investimenti ammissibili sulla base di una misura del Psr, è necessario predisporre le procedure necessarie a garantire che il cumulo con gli aiuti che lo stesso soggetto riceve, eventualmente attraverso altre forme (conto capitale, abbuono interessi ecc.), non superi il massimale previsto dall'allegato al Reg. CE n. 1698/2005. A tal fine, è necessario che il fondo operi sulla base di procedure che consentano sempre di individuare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) della garanzia, sulla base di un metodo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. non aiuto

È possibile che il fondo operi come non aiuto se come tale è stato approvato dalla Commissione europea (è il caso ad esempio degli aiuti di Stato NN 54/B/2004 e N83/B/2005). In tal caso, il beneficiario paga per la garanzia il prezzo di mercato e, in assenza di aiuto, non si pongono problemi di cumulo.

Accesso alla garanzia

I fondi non prestano garanzie ad imprese in difficoltà, definite tali ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Pertanto, i fondi prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad azioni ritenute redditizie dagli amministratori dei fondi, se richiedono finanziamenti bancari per la realizzazione di investimenti misure di investimento del Psr.

Di fatto, potranno richiedere le garanzie le imprese di cui al precedente capoverso, i cui progetti, in seguito ad una istruttoria della Regione o Provincia autonoma, siano stati dichiarati ammissibili ai sensi di una misura di investimenti del Psr.

Nella fase di verifica della fattibilità economica dell'azione proposta dall'impresa, il Fondo prende in considerazione tutte le fonti di reddito della stessa, desumibili anche dal business plan.

Tipologie di garanzia

Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie - elevato all'80% per i giovani agricoltori, come definiti dal Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le tipologie di intervento possono prevedere il rilascio di:

- garanzie;
- cogaranzie in associazione con i Confidi⁴ in favore delle imprese;
- controgaranzia in favore dei Confidi⁵.

⁴ Ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

⁵ Ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

Spese ammissibili

Rispetto alle spese ammissibili relative alla partecipazione ai fondi, il Reg. (CE) 1974/2006 fa una distinzione tra la spesa dichiarata alla Commissione europea al fine di ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. (CE) 1290/2005, e le spese che saranno riconosciute ammissibili alla chiusura del programma, ai fini del versamento del saldo ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1290/2005:

Pagamenti intermedi

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 1974/06, le spese dichiarate alla Commissione europea per ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. (CE) 1290/2005, sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Spesa finale

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 2, del Reg. (CE) n. 1974/06 al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni garanzia prestata;
- b) degli importi impegnati a titolo di garanzie;
- c) dei costi di gestione ammissibili.

E' necessario che un fondo di garanzia utilizzi il contributo pubblico per fornire garanzie ad un numero sufficiente di imprese, in base a metodologie e standard di analisi validi (es. moltiplicatore dell'investimento).

Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile di ciascun fondo consiste nell'importo delle risorse ricevute dal Psr, necessarie a coprire il valore iniziale delle garanzie prestate, degli importi impegnati per le garanzie richieste ma non ancora rilasciate e le spese di gestione sostenute. Ciascun fondo di garanzia dovrà soddisfare un indice di operatività calcolato quale rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse (aumentato degli importi impegnati per garanzie richieste ma non ancora rilasciate e delle spese di gestione sostenute) e l'entità del fondo implementato con risorse del Psr. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del fondo nei periodi successivi alla chiusura della programmazione, l'operatività si intende comunque raggiunta qualora sia conseguito il 70% del suddetto indice.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'indice di operatività, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente.

Tenendo conto che nell'ambito di un Psr possono essere usati più fondi di garanzia, si ritiene opportuno valutare separatamente gli indici di operatività raggiunti da ciascun fondo al termine della programmazione.

Infine, si precisa che i costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51 paragrafo 5, Reg. (CE) 1974/2006).

2.13.2 Fondi di capitale di rischio e Fondi prestiti

Il fondo capitale di rischio è uno strumento di investimento appositamente costituito che opera fornendo capitale proprio alle imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo, secondo quanto previsto dagli *orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese* (2006/C 194/02).

Il Fondo prestiti è soggetto giuridico autonomo finalizzato alla concessione di prestiti alle imprese con tasso di interesse agevolato.

L'attivazione dei fondi deve essere rispondente alle condizioni previste al paragrafo 7 dell'articolo 51 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Costituzione

Entrambi i fondi possono essere costituiti come enti giuridici indipendenti *ex novo*, oppure come capitale separato in seno ad una istituzione preesistente.

Affidamento

Le Regioni e Province autonome possono affidare ad un soggetto esterno la gestione del fondo. In tal caso l'affidamento deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi con procedure di evidenza pubblica.

Nel caso di un regime di aiuto notificato e autorizzato dalla Commissione europea, nella selezione degli operatori si dovranno attuare le procedure del regime in questione, stante il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. In tal caso non devono esistere preclusioni per potere accedere al regime di aiuto, né in via di principio, né in via di fatto e l'accesso deve essere consentito a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal regime di aiuto.

A tal fine sono comunque previsti controlli annuali attraverso l'inoltro alla Commissione di una relazione sull'attività svolta.

Condizioni attuative

La partecipazione del Feasr e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati ed i prestiti rilasciati a singole imprese, sono soggetti alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Le suddette condizioni e modalità di partecipazione ai fondi devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo stesso e la Regione o Provincia autonoma o l'Autorità di gestione. Tale accordo deve contenere le necessarie disposizioni relative a: strategia e pianificazione degli interventi, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione.

Nel caso dei fondi capitale di rischio, le operazioni finanziarie in un'impresa devono prevedere la partecipazione del settore privato per almeno il 50%, o il 30% in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite⁶. La Commissione europea non può diventare socio o azionista dei fondi.

I fondi di capitale di rischio non devono acquisire quote di maggioranza di imprese e devono perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio e dei finanziamenti. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti e dai

⁶ Cfr. definizione t) degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" (2006/C 194/02).

prestiti (detratta una quota in pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti ed il Psr, secondo i principi indicati nel sottostante paragrafo *flussi finanziari*.

Inoltre, i cofinanziatori del fondo, prima dell'avvio dell'attività, devono presentare all'Autorità di gestione un piano di attività che precisi tra l'altro: il mercato bersaglio, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del Fearsr, la politica di uscita dagli investimenti (solo per il capitale di rischio) e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del Fearsr.

L'Autorità di gestione è responsabile della valutazione e della sorveglianza del suddetto piano di attività. Ciascun fondo deve relazionare annualmente sull'attività svolta.

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma e versate dall'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del Psr.

Il fondo deve garantire una contabilità separata delle risorse sulla base delle singole misure del Psr e, nel caso di una istituzione preesistente, anche la distinzione tra le risorse del Psr versate nel fondo, da quelle di cui lo stesso già disponeva.

Gli interessi maturati sui contributi dei fondi provenienti dal Psr ne incrementano la potenzialità e sono riutilizzati per investimenti o finanziamenti alle imprese.

Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione, possono essere riutilizzate dalla Regione per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

Cumulo e rispetto dei massimali di aiuto

Nel caso di aiuti concessi ad un beneficiario sotto forma di aiuti al capitale di rischio o di prestiti per investimenti ammissibili sulla base di una misura del Psr o di prestiti, è necessario predisporre apposite procedure per garantire che il cumulo con gli aiuti che lo stesso soggetto riceve, eventualmente attraverso altre forme (conto capitale, abbuono interessi ecc.), non superi il massimale previsto dall'allegato al Reg. (CE) n. 1698/2005. A tal fine, è necessario che il fondo assicuri il rispetto del vincolo di non superare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto, sulla base di un metodo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Accesso al sostegno

I fondi non investono o non effettuano prestiti ad imprese in difficoltà, definite tali ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Pertanto, i fondi investono o effettuano prestiti ad imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad azioni ritenute redditizie dagli amministratori dei fondi, per la realizzazione di investimenti corenti e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede delle misure di investimento del Psr.

Di fatto, potranno richiedere finanziamenti le imprese di cui al precedente capoverso, i cui progetti, in seguito ad una istruttoria della Regione o Provincia autonoma, siano stati dichiarati ammissibili ai sensi di una misura di investimenti del Psr.

Nella fase di verifica della fattibilità economica dell'azione proposta dall'impresa, il Fondo prende in considerazione tutte le fonti di reddito della stessa, desumibili anche dal business plan.

Spese ammissibili

Rispetto alle spese ammissibili relative alla partecipazione ai fondi, il Reg. (CE) n. 1974/2006, fa una distinzione tra la spesa dichiarata alla Commissione europea al fine di ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. (CE) 1290/2005, e le spese che saranno riconosciute ammissibili alla chiusura del programma, ai fini del versamento del saldo ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1290/2005:

Pagamenti intermedi

In base all'articolo 52 paragrafo 1, primo comma del Reg. (CE) n. 1974/2006, ai fini delle dichiarazioni di spesa alla Commissione, per ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. (CE) 1290/2005, sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Spesa finale

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento effettuato per investimenti e per prestiti alle imprese;
- b) dei costi di gestione, ammissibili nel limite del 3% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51 paragrafo 5, Reg. (CE) 1974/2006).

2.14 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*”

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

Nell'ambito dei singoli provvedimenti attuativi, ciascuna Autorità di gestione fissa la percentuale massima di spesa riferibile a questa voce, che comunque deve essere stabilita secondo un criterio oggettivo e dimostrabile.

2.15 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma potranno istituire un adeguato sistema atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio.

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

2.16 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

2.17 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che “...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.”

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione devono essere pari ad almeno cinque anni successivi alla decisione di finanziamento. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

3. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *“non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente”.*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del Feasr può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

Relativamente agli **investimenti agricoli**, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) diritti di produzione agricola;
- b) titoli di pagamento;
- c) acquisto di animali;
- d) acquisto di piante annuali e loro messa a dimora.

Inoltre, sempre per gli **investimenti agricoli** non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione. Al riguardo, per una definizione di investimenti di sostituzione, si può prendere a riferimento quella fornita dall'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato.

Pertanto, laddove non diversamente normato nei PSR, gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda gli investimenti agricoli, sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio

energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tuttavia, l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione diventano ammissibili nel caso vengano effettuati interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, ai sensi della misura 126. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata per operazioni legate all'introduzione di misure di prevenzione.

Nonostante la normativa comunitaria non ponga alcun divieto per la realizzazione di investimenti non agricoli di semplice sostituzione, è opportuno che le Autorità di gestione limitino il più possibile tale fattispecie ai soli casi in cui sia dimostrata la necessità di intervenire con risorse pubbliche in tal senso. L'obiettivo principale delle operazioni di investimento dovrà essere di norma legato all'accrescimento del capitale fisico aziendale e infrastrutturale.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente.

3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dall’Autorità di gestione.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

SCHEDE

1 – INVESTIMENTI	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05 e succ. mod. Reg. (CE) n. 1974/06 artt. 54 e 55
Categorie di spesa eleggibili	<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione, acquisizione, anche in leasing, o miglioramento di beni immobili; • acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine, impianti, arredi e attrezzature, inclusi i programmi informatici, fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato; • interventi di miglioramento fondiario, incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianti colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili; • Interventi di miglioramento boschivo; • interventi di miglioramento e di realizzazione di infrastrutture rurali; • interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di interesse pubblico delle aree rurali; • acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati rurali, diversi dall'abitazione dell'imprenditore e relative opere edili ed impiantistiche; investimenti relativi all'adeguamento delle aziende a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie di nuova introduzione, specificando, per ciascuna norma, la data di entrata in vigore; • acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'operazione considerata (Art. 71, 3) (c) del Reg. (CE) n. 1698/05.) Tale spesa copre sia i costi amministrativi che quelli per l'acquisto dei terreni e delle relative strutture di capitale fondiario ad uso agricolo e forestale, purché destinate al miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola; • acquisizione di hardware e software; • creazione e/o implementazione di siti internet; • opere civili e impiantistiche strettamente connesse all'intervento A del progetto "Banda Larga", di cui al regime n. 646/09 e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio; • acquisto terminali di utente relativi all'intervento B del progetto "Banda Larga", di cui al regime n. 646/09; • <u>canoni contratti IRU</u> (diritti irrevocabili d'uso) per l'acquisizione dei diritto d'uso di infrastrutture di posa esistenti; • Spese generali: la percentuale massima è stabilita dall'Autorità di gestione. <p>In tale contesto sono ammesse, tra l'altro:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto di brevetti e licenze; • onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto.
<p>Vincoli e limitazioni</p>	<p>Non rientrano tra le spese eleggibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato; • acquisto di terreni superiori al 10% del costo complessivo dell'operazione considerata; in casi eccezionale, debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente (Art. 71, 3) (c) del Reg. (CE) n. 1698/05; • acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora; tuttavia, nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile; • investimenti di sostituzione, così come definiti al punto c) del Capitolo 3; • investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato; • impianti ed attrezzature usate nel contesto di investimenti realizzati da soggetti diversi dalle microimprese e piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; • manutenzione ordinaria dei beni immobili.

2 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05 artt. 20 (a) (i) – 21 – 33 - 52 (c) – 58 Reg. (CE) n. 1974/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Categorie di spesa eleggibili per la formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ideazione e progettazione dell'intervento formativo, compreso il coordinamento organizzativo, di norma nel limite del 5% del costo complessivo del progetto approvato; • spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti; • compensi del personale docente e non docente; • spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente e non docente; • spese di iscrizione e frequentazione a percorsi formativi (corsi di formazione, specializzazione, seminari, master, etc...); • elaborazione e produzione di supporti didattici; • acquisto materiali di consumo; • spese per affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; • acquisti, limitato al periodo di utilizzo, e noleggio attrezzature necessarie alle attività formative; • spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione; • spese generali, fino ad un limite massimo del 15% del totale dei costi, salvo diverse disposizioni dell'Autorità di gestione.
Categorie di spesa eleggibili per informazione e diffusione delle conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni; • organizzazione di fiere ed esposizioni; • partecipazione a fiere ed esposizioni; • realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e Workshop tematici, spese di missioni e compensi per i relatori, spese per viaggi di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative (presso enti, istituti, aziende, ecc.); • noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi; • utilizzo strutture esterne; • attrezzature • coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi; • realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.); • spese generali: max 5%.
Vincoli e limitazioni	Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del Reg. (CE) Reg. 3/2008 devono essere escluse

	<p>dal sostegno dello sviluppo rurale.</p> <p>Inoltre, il sostegno di cui all'art. 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.</p> <p>Nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Feasr, i dipendenti della pubblica amministrazione possono beneficiare esclusivamente delle attività di informazione e diffusione delle conoscenze scientifiche e non delle attività di formazione.</p> <p>Fanno eccezione gli addetti al settore forestale coinvolti nella gestione delle superfici forestali di proprietà comunale e di associazioni di comuni, che possono beneficiare di attività formative</p>
--	---

3 - GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE

Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05 e succ. mod., Articolo 63, lettera c, Articolo 59 Reg. (CE) n. 1974/06 e succ. mod., Articolo 38
-----------------------	--

3.a - Gestione dei Gruppi di Azione Locale

Categorie di spesa eleggibili	<p>Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire il funzionamento dei Gruppi di Azione Locale e la corretta esecuzione dei compiti ad essi affidati, ed in particolare, le spese connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale (studi, analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale); • al regolare funzionamento del partenariato; • al regolare funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative ivi inclusi gli adempimenti richiesti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e da altri organismi di controllo, in relazione al ruolo svolto nell'implementazione dell'approccio Leader; • agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente; • alla gestione finanziaria connessa all'attuazione dell'approccio Leader (spese bancarie, ecc.); • alla selezione di fornitori e beneficiari, nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del GAL; • agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza (elaborazione e pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici, targhe informative obbligatorie come previsto in materia di informazione e pubblicità – art 58 Reg. (CE) n 1974/06, ecc.), ivi compresa la creazione e sviluppo del sito web del Gal, la redazione e pubblicazione di articoli e redazionali; • alla partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'Organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle strategie di sviluppo locale; • all'organizzazione di attività di informazione e pubblicità sviluppate a livello locale (campagne di informazione, pubblicazioni cartacee, digitali, ecc.), e legate all'implementazione delle strategie di sviluppo locale; <p>In relazione alle finalità sopra elencate, sono ammissibili le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale dipendente a tempo determinato o indeterminato; • collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali; • acquisizioni di servizi specialistici; • missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere; • compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente; • acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software; • spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche,
-------------------------------	--

	<p>collegamenti telematici, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL,e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale); • spese societarie (costituzione e relative modifiche, registrazione, variazioni statutarie, diritti camerale, notarili, ecc.); • spese bancarie ed assicurative (fideiussioni, apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa, ecc.) • oneri fiscali, sociali e previdenziali; • imposte, tasse, nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario;
3.b - Acquisizione di competenze ed animazione	
<p>Categorie di spesa eleggibili</p>	<p>L'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio comprendono attività finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisto e/o alla realizzazione ed alla divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo sulla zona interessata (pubblicazioni cartacee e digitali, banche dati, ecc.); • all'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale; • alla formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale; • alla organizzazione e realizzazione di eventi promozionali promossi a livello locale; • alla partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.; • alla realizzazione e aggiornamento siti internet; <p>In relazione alle finalità sopra elencate, sono ammissibili le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale dipendente a tempo determinato o indeterminato; • collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali; • acquisizione di servizi specialistici; • missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere; • acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software; • spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.); • oneri fiscali, sociali e previdenziali;
<p>Vincoli e limitazioni</p>	<p>I costi di gestione dei Gruppi di azione locale di cui all'art. 63, lettera c), del Reg. (CE) n. 1698/05, possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale (Reg. (CE) n.1974/06 - art. 38). Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire limiti inferiori. Non sono ammissibili interessi passivi, né il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.). Ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali non sono ammissibili. L'Iva non recuperabile è ammessa se realmente e definitivamente sostenuta dal Gal.</p>

4 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE	
Riferimenti normativi	<p>Art. 65 del Reg. (CE) n. 1698/05 e succ. mod.</p> <p>Art. 39 del Reg. (CE) n. 1974/06 e succ. mod.</p> <p>"Guide for the implementation of the measure cooperation under the leader axis of rural development programmes 2007-2013" (reference: rd12/10/2006 - rev3) - 28th Rural Development Committee (19 November 2008)</p>
Categorie di spesa eleggibili	<p><u>Spese di pre-fattibilità del progetto, quali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto • spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.); • spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; • spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; • spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione. <p><u>Realizzazione del progetto:</u></p> <p>Per le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSR, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura.</p> <p>In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione • spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; • spese per servizi di interpretariato e traduzione; • spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti; • spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni. Stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.); • spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);

	<ul style="list-style-type: none"> • spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; • spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso; • spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune
Vincoli e limitazioni	<p>Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.</p> <p>Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.</p> <p>La scheda di progetto allegata all'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.</p> <p>Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella UE (Art. 65 (2) del Reg. (CE) n. 1698/05).</p> <p>Tuttavia, è possibile sostenere le spese anche in territori non LEADER se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese sostenute nell'ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.</p> <p>Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.</p>
4 Bis – COOPERAZIONE ISTITUZIONALE	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05, art. 66.
Categorie di spesa eleggibili	<p><u>Spese di pre-fattibilità del progetto, quali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio, compensi per gli esperti coinvolti, visite di studio e altre attività inerenti; • spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti; • spese relative all'ideazione e allo sviluppo del progetto; • spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, acquisto di materiale divulgativo e didattico, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; • spese relative all'organizzazione di seminari, riunioni e incontri di lavoro, quali ad esempio l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzione, acquisto materiale di rappresentanza volto ad assicurare la riuscita dell'evento; • spese relative a trasferimenti, vitto, alloggio ed eventuali compensi per esperti

	<p>e coordinatori delle attività, anche stranieri, coinvolti per i suddetti eventi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione. <p><u>Realizzazione del progetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese relative a seminari, riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali e noleggio attrezzature; • spese relative alla realizzazione di attività scambio di <i>best practices</i>, incluso il ricorso a terzi per la ricerca, la valutazione e il trasferimento delle esperienze; • spese di trasporto locale all'estero per missioni lavorative presso uffici distaccati dell'Amministrazione destinataria o altri uffici, enti, istituti ed aziende di interesse per il progetto; • spese per servizi di interpretariato e traduzione; • spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione, l'elaborazione e la creazione di supporti didattici (inclusi siti <i>web</i> e pubblicazioni digitali), la realizzazione e diffusione di materiale (pubblicazioni specialistiche, bollettini, newsletter, ecc...), la produzione di materiale informativo (campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc...); • spese per l'organizzazione di seminari e conferenze, inclusi affitto sala, servizio <i>catering</i> per <i>coffee break</i> ed eventuali pranzi e/o cene, spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) ed eventuale compenso dei relatori e degli esperti, anche stranieri, acquisto di materiale divulgativo e didattico. Spese relative alla realizzazione di attività scambio di <i>best practices</i>, incluso il ricorso a terzi per la ricerca, la valutazione e il trasferimento delle esperienze; • eventuali spese per la copertura dei servizi per la locazione di appartamenti nel caso di residenza all'estero o lunga durata della missione, comprese quelle di intermediazione; • spese per l'acquisto o il noleggio di arredi ed attrezzature necessarie alla corretta implementazione del progetto; • spese per l'eventuale assunzione di personale di segreteria e assistenti di progetto; • spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali e noleggio attrezzature; • spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di amministrazione, cancelleria e segreteria, di monitoraggio, di acquisizione di <i>hardware</i> e <i>software</i>, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro;
Vincoli e limitazioni	<p>Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.</p> <p>Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.</p> <p>L'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.</p>

5 - ASSISTENZA TECNICA	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05, art. 66. Reg. (CE) n. 1974/06.
Categorie di spesa eleggibili	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; nel caso in cui questi ultimi beni siano utilizzati per un periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibili solamente in quota parte; • progettazione ed implementazione di sistemi informatici di rete per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; • predisposizione delle postazioni di AT (compresa la ristrutturazione dei locali utilizzati, l'acquisto degli arredi e dei materiali di consumo); • risorse umane dedicate alle attività di AT; • collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici); • compensi professionali per le procedure arbitrali di cui al D.M. 20.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni, relative alle controversie in materia di PSR; • realizzazione di studi, ricerche e indagini (incluse le spese di pubblicazione e diffusione dei risultati); • spese di missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da svolgere come assistenza tecnica; • spese per la valutazione; • organizzazione di study visit; • formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e della rete rurale nazionale per quanto riguarda le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma; • servizi di traduzione e interpretariato; • spese generali (spese di funzionamento della struttura, luce, acqua, telefono, materiale di consumo, ecc.); • spese per la predisposizione dei bandi; • spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione); • organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, incluso l'affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzione; • partecipazione ed organizzazione di fiere ed altri eventi;

	<ul style="list-style-type: none"> • progettazione e realizzazione loghi; • attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo, come ad esempio: organizzazione di iniziative concorsuali volte all'acquisizione e/o produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario (inclusi siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario e informativo, ecc.); • elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione; • Spese sostenute dalla pubblica amministrazione per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo sull'attuazione dei programmi.
Vincoli e limitazioni	Le spese generali indirette dovranno essere determinate mediante l'applicazione di precisi criteri d'imputazione debitamente giustificati e documentati.

6 – FONDI DI GARANZIA	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05 e succ. mod. Reg. (CE) n. 1974/06 e succ. mod.
Categorie di spesa eleggibili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il valore iniziale delle garanzie prestate; 2. gli importi impegnati a titolo di garanzie richieste ma non ancora rilasciate; 3. le spese di gestione, quali: <ul style="list-style-type: none"> • salari e stipendi, oneri sociali ed assicurativi (contributi, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza relativi al fondo pensione come da contrattazione integrativa), Altri oneri e spese così dettagliati: premi di produttività, <i>fringe benefits</i> per assicurazioni dipendenti personale interinale altri oneri e spese, facenti capo e derivanti dall'applicazione del contratto del personale del gestore; • tutte le altre spese amministrative così composte: <ul style="list-style-type: none"> - compensi professionali; - compensi organi sociali; - spese generali (luce acqua, telefono, materiale di consumo, locazioni, ogni altra spesa e onere non classificabile diversamente).
Vincoli e limitazioni	<p>Alla chiusura dell'intervento le suddette spese saranno dichiarate ammissibili se rispondenti all'indicatore di efficienza illustrato al paragrafo 2.11 "Strumenti di ingegneria finanziaria", sottoparagrafo "Fondo di garanzia".</p> <p>I costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2%, in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51 paragrafo 5, Reg. (CE) 1974/2006).</p>

7 – FONDI DI CAPITALI DI RISCHIO E FONDI PRESTITI	
Riferimenti normativi	Reg. (CE) n. 1698/05 e succ. mod. Reg. (CE) n. 1974/06 e succ. mod.
Categorie di spesa eleggibili	<ol style="list-style-type: none"> 1. I pagamenti effettuati per investimenti in imprese; 2. pagamenti effettuati per prestiti alle imprese; 3. spese di gestione, quali: <ul style="list-style-type: none"> • salari e stipendi, oneri sociali ed assicurativi, contributi (trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza relativi al fondo pensione come da contrattazione integrativa), altri oneri e spese così dettagliati: premi di produttività, <i>fringe benefits</i> per assicurazioni dipendenti, personale interinale, altri oneri e spese facenti capo e derivanti dall'applicazione del contratto del personale del gestore. • tutte le altre spese amministrative così composte: <ul style="list-style-type: none"> - compensi professionali; - compensi organi sociali; - spese generali (luce acqua, telefono, materiale di consumo, locazioni, ogni altra spesa e onere non classificabile diversamente).
Vincoli e limitazioni	I costi di gestione sono ammissibili nel limite del 3% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51, paragrafo 5, Reg. (CE) 1974/2006).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001;
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i Regg. (CE) n. 247/2006, n. 320/2006, n. 1405/2006, n. 1234/2007, n. 3/2008, n. 479/2008 e che abroga i Regg. (CE) n. 1883/1978, n. 1254/1989, n. 2247/1989, n. 2055/1993, n. 1868/1994, n. 2596/1997, n. 1182/2005 e n. 315/2007, al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regg. (CE) n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;
- Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Reg. (CE) n. 482/2009 della Commissione, dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (UE) n. 108/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02);
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
- D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi) e successive mod. ed integr., in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007;
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006;
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti;
- D.Lgs 626/94, abrogato e sostituito da ultimo dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" – art. 3, relativo alla tracciabilità finanziaria.

TABELLE

Tabella 1 - Campo di applicazione dell'art. 24 del TFUE per le misure di Sviluppo Rurale

Misura	Descrizione	Campo di applicazione art 42	Note
111	Formazione professionale e interventi informativi	PARZIALMENTE	Fuori art. 42 formazione in campo forestale
112	Insedimento di giovani agricoltori	SI	
113	Prepensionamento	SI	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	PARZIALMENTE	Fuori art. 42 consulenza in campo forestale
115	Avviamento di servizi di consulenza	NO	
121	Ammodernamento aziende agricole	SI	
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	PARZIALMENTE	Rientra nell'art. 42 solo per quota cofinanziata. Fuori art. 42 per top up
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	PARZIALMENTE	Rientrano in art. 42 solo operazioni in cui sia il prodotto da trasformare che il prodotto trasformato siano in allegato I del TFUE. In altri casi fuori art. 42 (es. produzione energia o trasformazione di prodotti forestali)
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	PARZIALMENTE	Fuori art. 42 cooperazione per prodotti e processi forestali
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	PARZIALMENTE	Fuori art. 42 infrastrutture forestali
126	Recupero del potenziale di produzione agricola	SI	
131	Rispetto delle norme basate sulla legislazione Comunitaria	SI	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	SI	
133	Attività di informazione e promozione prodotti di qualità	SI	
142	Associazioni di produttori	SI	
144	Aziende Agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'OCM	PARZIALMENTE	Fuori art. 42 se diversificazione in attività estranee ad agricoltura
211	Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane	SI	
212	Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	SI	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Dir. Quadro del Settore Acque	SI	
214	Pagamenti agroambientali	SI	
215	Pagamenti per il benessere degli animali	SI	
216	Investimenti non produttivi	SI	
221	Primo imboscamento di terreni agricoli	NO	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	NO	
223	Primo imboscamento di superfici non agricole	NO	
224	Indennità Natura 2000	NO	
225	Pagamenti per interventi silvoambientali	NO	
226	Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi	NO	
227	Investimenti non produttivi	NO	
311	Diversificazione in attività non agricole	NO	
312	Creazione e sviluppo di imprese	NO	
313	Incentivazione delle attività turistiche	NO	
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	NO	
322	Rinnovamento e sviluppo dei villaggi	NO	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	NO	
331	Formazione e informazione	NO	
341	Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione strategie di sviluppo locale	NO	
411	Attuare strategie di sviluppo locale. Competitività	PARZIALMENTE	Dipende dalle misure attuate
412	Attuare strategie di sviluppo locale. Ambiente/terreno	PARZIALMENTE	Dipende dalle misure attuate
413	Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita	NO	

Tabella 2 – Misure che comprendono operazioni di investimento

Misura	Descrizione	Presenza di operazioni di investimento	Note
111	Formazione professionale e interventi informativi	NO	
112	Insediamiento di giovani agricoltori	NO	
113	Prepensionamento	NO	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	NO	
115	Avviamento di servizi di consulenza	NO	
121	Ammodernamento aziende agricole	SI	
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	SI	
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	SI	
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	SI	
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	SI	
126	Recupero del potenziale di produzione agricola	SI	
131	Rispetto delle norme basate sulla legislazione Comunitaria	NO	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	NO	
133	Attività di informazione e promozione prodotti di qualità	NO	
142	Associazioni di produttori	NO	
144	Aziende Agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'OCM	NO	
211	Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane	NO	
212	Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	NO	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Dir.Quadro del SettoreAcque	NO	
214	Pagamenti agroambientali	PARZIALMENTE	Limitatamente agli investimenti previsti all'art 39.5 Reg. CE n. 1698/2005
215	Pagamenti per il benessere degli animali	NO	
216	Investimenti non produttivi	SI	
221	Primo imboscamento di terreni agricoli	PARZIALMENTE	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	SI	
223	Primo imboscamento di superfici non agricole	PARZIALMENTE	
224	Indennità Natura 2000 foreste	NO	
225	Pagamenti per interventi silvoambientali	NO	
226	Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi	SI	
227	Investimenti non produttivi	SI	
311	Diversificazione in attività non agricole	SI	
312	Creazione e sviluppo di imprese	SI	
313	Incentivazione delle attività turistiche	PARZIALMENTE	
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	PARZIALMENTE	
322	Rinnovamento e sviluppo dei villaggi	SI	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	PARZIALMENTE	
331	Formazione e informazione	NO	
341	Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione strategie di sviluppo locale	NO	
411	Attuare strategie di sviluppo locale. Competitività	DIPENDE DALLE MISURE	
412	Attuare strategie di sviluppo locale. Ambiente/terreno	DIPENDE DALLE MISURE	
413	Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita	DIPENDE DALLE MISURE	
421	Esecuzione dei progetti di cooperazione	DIPENDE DALLE MISURE	
431	Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze e animazione del territorio di cui all'Articolo 59	NO	
511	Assistenza tecnica	NO	

Tabella 3 – Misure che rientrano nell’art.42 del TFUE e che comprendono operazioni di investimento

Misura	Descrizione	Presenza di operazioni di investimento	Note
121	Ammodernamento aziende agricole	SI	
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	SI	Rientra nell'art. 42 solo per quota cofinanziata. Fuori art. 42 per top up
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	SI	Rientrano in art. 42 solo operazioni in cui sia il prodotto da trasformare che il prodotto trasformato siano in allegato I del TFUE. In altri casi fuori art. 42 (es. produzione energia o trasformazione di prodotti forestali)
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	SI	Fuori art. 42 cooperazione per prodotti e processi forestali
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura	SI	Fuori art. 42 infrastrutture forestali
126	Recupero del potenziale di produzione agricola	SI	
411	Attuare strategie di sviluppo locale. Competitività	DIPENDE DALLE MISURE	



**PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI**

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it



pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013
www.reterurale.it